



**“PROTOCOLLO OPERATIVO DI GESTIONE STRAORDINARIA DELLE OCCUPAZIONI SUOLO
PUBBLICO IN REGIME DI EMERGENZA COVID-19”
VALIDE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRE E FIUMI**

*approvato con Delibera di Giunta Unione n. 39 del 25/05/2020 e prorogato al 31.12.2021 ai sensi
del D.L. 22.03.2021 n. 41*

MODALITÀ SEMPLIFICATA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

di nuove occupazioni o ampliamento delle preesistenti attraverso compilazione di apposita MODULISTICA disponibile sul sito dell’Unione Terre e Fiumi al seguente LINK (https://www.unioneterrefiumi.fe.it/ae00741/po/mostra_news.php?id=61&area=H) con allegato schema planimetrico quotato (non necessariamente firmato da professionista abilitato) illustrante la posizione e la dimensione dello spazio da occupare

la domanda dovrà essere presentata esclusivamente **per via telematica all’indirizzo PEC dell’Unione Terre e Fiumi unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it**

IMPOSTA DI BOLLO: l’istanza dovrà essere presentata in marca da bollo da Euro 16,00 **ad eccezione dei Pubblici Esercizi (bar, ristoranti, ecc...)** i quali sono esentati dall’imposta ai sensi dell’art. 9-ter Decreto Legge 137 del 28.10.2020 come modificato dal D.L. del 22.03.2021 n. 41.

SOGGETTI AMMESSI: Tutte le imprese esercenti attività economiche ad eccezione di quelle finanziarie, assicurative, sanitarie, circoli privati ed assimilabili.

TEMPI: ENTRO 7 GIORNI dalla data di presentazione della domanda si potrà procedere alla occupazione salvo diverse indicazioni da parte del Settore Polizia Municipale che potrà intervenire direttamente sul richiedente nel caso in cui l’occupazione richiesta non fosse ammissibile o necessitasse di prescrizioni importanti (non va dimenticato inoltre che le occupazioni potrebbero interferire con l’ordinato svolgimento dei mercati settimanali);

SPAZI OCCUPABILI (SOLO PER ATTIVITA’ LOCALIZZATE NEL COMUNE DI COPPARO)

1. Attività che non sono pubblico esercizio (es. negozi di abbigliamento) nel limite dello spazio antistante la propria attività **massimo dimensione di 1 posto auto dal lunedì al venerdì, 2 posti Sabato e Domenica** comprensivo di spazio per la sosta del pubblico (es. espositori di abbigliamento)
2. Attività di beni/servizi di prima necessità (generi alimentari e farmaci/parafarmaci) la possibilità è estesa senza limite giornaliero, con limite dimensionale di **massimo n. 2 posti auto**, è ammessa l’installazione di strutture temporanee es. gazebo o modifiche alle concessioni esistenti
3. Per pubblici esercizi e attività artigianali di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, le occupazioni di suolo pubblico in argomento possono essere richieste senza particolari distinzioni o limitazioni preliminari, stante la possibilità di preventiva valutazione da parte del Comando di Polizia Locale, La distesa dovrà essere ubicata nelle immediate vicinanze del locale e potrà essere utilizzata esclusivamente per l’installazione di sedie e tavoli (pubblici esercizi) o di espositori.

Prescrizioni valide per tutti

- Le occupazioni dovranno rispettare le norme del Codice della Strada
- Qualora per consentire l'occupazione sia necessaria emanazione di ordinanza di modifica viabilità si dovrà attendere il rilascio della stessa da parte dell'organo competente
- le occupazioni in area antistante altra attività dovranno essere preventivamente concordate con l'attività stessa
- le occupazioni che riguardano aree mercatali dovranno consentire il regolare svolgimento della giornata mercatale senza interferire con i posteggi
- Tutte le strutture installate provvisoriamente non dovranno recare né scritte né pubblicità di alcun tipo.
- **Le aree occupate devono essere ben delimitate e messe in sicurezza con elementi idonei in modo da segnalare l'area e la presenza di pedoni.**

CANONE PATRIMONIALE UNICO 2021

Fino al 30/06/2021 come da Decreto Legge 137 del 28.10.2020 come modificato dal D.L. del 22.03.2021 n. 41:

- non è dovuto il canone per le occupazioni permanenti e temporanee di aree e spazi pubblici da parte di Pubblici esercizi, ristoranti, pasticcerie, gelaterie;
- non è dovuto il canone (mercatale) per le occupazioni di aree e spazi destinati a mercati realizzate da operatori economici.

Solo per i Pubblici esercizi, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, l'esenzione dal pagamento del canone per si estende fino al 31/12/2021.

Mentre per le altre tipologie di attività, pur ammesse alla procedura semplificata, il canone patrimoniale unico è dovuto (salvo per gli eventi e le manifestazioni temporanee patrocinati dal Comune).

Inoltre ai sensi del nuovo **Regolamento per l'applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**, approvato con Delibera di CC n. 11 del 22/02/2021:

1. **le occupazioni con banchetti** per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive (es. ONLUS, raccolta firme, ecc...) di durata massima di 24 ore e di massimo 10 mq, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, non necessitano di presentazione di istanza di occupazione suolo pubblico ma di semplice **COMUNICAZIONE** inviata almeno **3 giorni** tramite PEC al Comune di Copparo prima dell'occupazione che controlla la disponibilità dell'area e potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
2. Per le occupazioni suolo pubblico per **LAVORI, CANTIERI E TRASLOCHI** da privati e ditte la domanda va presentata **ALMENO 30 GIORNI PRIMA** dell'occupazione attraverso apposita modulistica (**deroga a 5 giorni** se trattasi di occupazione suolo pubblico avente carattere di imprevedibilità e urgenza, se comporta modifica della viabilità i giorni **diventano 10 giorni**)

Copparo, 23.04.2021

Dott.ssa Minichiello Giulia
Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese
e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro